



Ministero della Salute
IL MINISTRO

Ministero della Salute
GAB

0015107-P-24/10/2024

I.4.c.a.3/5



Carissimi Alfredo, Carissimo Carlo,

vi trasmetto lo schema di decreto recante la definizione delle modalità e procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito con l'articolo 2 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

Orazio Schillaci

All'On. Alfredo Mantovano
Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Pres. Carlo Deodato
Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

VISTO l'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, secondo cui costituisce materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché il successivo comma 3 dello stesso articolo 117, che assegna alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome la materia della tutela della salute;

VISTO l'articolo 120 della Costituzione, secondo cui il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, tra l'altro, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO l'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*, che ha realizzato presso il Ministero della salute un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS);

VISTO il decreto del Ministero della salute 17 giugno 2006, recante *"Istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*;

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante *"Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che *"Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato "Organismo", che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute [...]";

VISTO, altresì, il comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2024, il quale ha attribuito al citato Organismo poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati alle Regioni e al RUAS, in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) entro il termine prescritto o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al medesimo decreto-legge n.73 del 2024, stabilendo che "[...] Tali poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano [...]"

VISTA la nota n. 15107 del 24 ottobre 2024, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione delle modalità e procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2024;

CONSIDERATO di dover disciplinare l'operatività dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, tenendo conto dell'equilibrio costituzionale sotteso all'esercizio delle funzioni allo stesso demandate

RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione delle modalità e delle procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi del citato Organismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n.73 del 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano resa nella seduta del.....;

SU PROPOSTA del Ministro della Salute;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto individua le modalità e le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (di seguito Organismo) ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
2. La disciplina di cui al presente decreto è ispirata ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

ART. 2

(Ambito di applicazione e funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)

1. L'Organismo esercita il potere sostitutivo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, nonché in tutti i casi di inadempienze connesse all'obiettivo della riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
2. L'Organismo subentra all'Amministrazione titolare del potere nel caso di inadempienze o elusioni nei limiti dell'attuazione delle funzioni da eseguire.
3. Nell'esercizio del potere sostitutivo l'Organismo ha gli stessi poteri e incontra gli stessi limiti dell'Amministrazione titolare del potere.

ART. 3

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Nel caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2024, rilevati dall'Organismo ovvero a questo segnalati dalle competenti Direzioni ministeriali, l'Organismo contesta il ritardo o l'inadempienza al titolare del potere non esercitato, dandone comunicazione anche al Ministro della salute, assegnando un termine, non superiore a trenta giorni, per controdedurre e per eliminare le criticità.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, in assenza di controdeduzioni o in caso di controdeduzioni giudicate non accoglibili, l'Organismo si sostituisce al soggetto inadempiente o indica allo stesso le linee operative ed il termine per adempiere, verificando la corretta e tempestiva esecuzione. La sostituzione è comunicata al Ministro della salute.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Nel caso in cui il provvedimento adottato dall'Organismo sia ad efficacia durevole, l'esercizio del potere sostitutivo non esclude definitivamente il potere del soggetto titolare. In tal caso, anche dopo l'adozione del provvedimento da parte dell'Organismo, il titolare del potere può chiedere all'Organismo di essere autorizzato ad esercitarlo. L'Organismo, valutate anche le specifiche circostanze e l'interesse pubblico prevalente, determina se autorizzare l'esercizio del potere, assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento o a seguito del comportamento attivo da parte del soggetto titolare del potere, l'Organismo dispone la revoca del provvedimento che aveva adottato in sostituzione.
4. Nell'esercizio del potere sostitutivo l'Organismo si può avvalere delle strutture e degli Uffici dell'Amministrazione sostituita. Le spese e gli oneri sono a carico della Amministrazione sostituita.
5. Ove il Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) non sia nominato entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5, primo periodo, del citato decreto-legge n.73 del 2024, l'Organismo provvede a nominarlo nella persona del Direttore regionale della sanità.
6. L'Organismo redige una relazione sulle azioni poste in essere in sostituzione della Amministrazione inadempiente e la invia a quest'ultima nonché al Ministro della salute. La relazione riporta, altresì, le criticità rilevate, la modalità e i termini con i quali è stato instaurato il contraddittorio, i professionisti che hanno condotto le eventuali attività di accesso e verifica, l'eventuale assistenza dei Carabinieri del NAS, i referenti del soggetto sostituito che hanno assistito l'Organismo nell'esercizio del potere sostitutivo e delle attività di verifica e controllo, l'elenco della documentazione di cui si è acquisita copia, gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva, il dettaglio delle spese sostenute, nonché ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa.
7. L'Organismo redige, entro il 10 gennaio di ogni anno, una relazione sulle complessive attività svolte in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti da inviare al Ministro della salute.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLA SALUTE